

Puglia

L.R. 4-12-2009 n. 31

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.
Pubblicata nel B.U. Puglia 7 dicembre 2009, n. 196.

L.R. 4 dicembre 2009, n. 31 ⁽¹⁾.

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 dicembre 2009, n. 196.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Istruzione e formazione

Art. 1

Principi.

1. La Regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione Puglia programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione.

Art. 2 *Finalità.*

1. La presente legge è finalizzata a:

a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;

c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;

d) favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;

e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi;

f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;

g) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli didattici innovativi;

h) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;

i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della *legge regionale 10 luglio 2006, n. 19* (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia);

j) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili);

k) estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici e alla formazione dei docenti;

l) favorire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e il mondo del lavoro;

m) sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa;

n) programmare interventi coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli studenti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione in ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio.

Art. 3

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi attuativi delle finalità di cui all'articolo 2 sono destinati a:

a) gli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;

b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all'inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4

Soggetti con disabilità.

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, nonché a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti disabili.

2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della *L.R. n. 19/2006* e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività presenti sul territorio.

3. Nell'ambito degli appositi accordi di programma di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.

Art. 5

Tipologie di intervento.

1. Gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono:

a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di

comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

d) facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;

e) servizi individualizzati per soggetti con disabilità;

f) borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente ministero;

g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera j));

h) misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;

i) progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali: l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale; l'educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l'educazione alla multiculturalità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche ⁽²⁾;

j) progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e adulti;

k) progetti di orientamento scolastico, professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territoriali per l'impiego e altre agenzie del territorio;

l) contributi alle spese sostenute da particolari tipologie di istituti a elevata specializzazione e a diffusione limitata in ambito regionale, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche ⁽³⁾;

m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi per il tramite delle province e dei comuni, volti all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e igiene; al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla razionalizzazione quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio;

n) sperimentazione di nuove iniziative e forme di intervento in materia ⁽⁴⁾;

o) promozione di ricerche, convegni, seminari e attività promozionali in materia di diritto allo studio ⁽⁵⁾;

p) contributi di gestione per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie.

3. Il coordinamento e il controllo degli interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

Art. 6

Borse di studio.

1. La Regione eroga contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti in Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.

2. La Giunta regionale definisce:

a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;

b) livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione;

c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

3. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*), e successive modifiche e integrazioni. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con un'eventuale borsa di studio assegnata ai sensi della *legge 10 marzo 2000, n. 62* (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). Il numero dei figli o la presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale definita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 7

Attribuzioni regionali ⁽⁶⁾.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 10, approva gli indirizzi programmatici triennali, determinando le priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di programmazione.

3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo. In particolare ⁽⁷⁾:

a) promuove, d'intesa con l'amministrazione scolastica, studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali in relazione con le problematiche educative;

b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

4. La Giunta regionale approva il piano annuale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata l'effettiva disponibilità.

5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

(6) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 31 maggio 2012, n. 10*.

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

Art. 8

Interventi complementari della Regione.

1. A integrazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

b) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione all'istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 9*Attribuzioni degli enti locali ⁽⁸⁾.*

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.
2. Gli enti locali:
 - a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5;
 - b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse;
 - c) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.
3. La Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di riferimento per i successivi indirizzi triennali.
4. Alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie.

(8) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 31 maggio 2012, n. 10*.

Art. 10*Conferenza regionale per il diritto allo studio ⁽⁹⁾.*

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, l'amministrazione scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.
2. Alla Conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La Conferenza è convocata dall'assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

(9) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 31 maggio 2012, n. 10*.

Art. 11*Monitoraggio e controllo.*

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

TITOLO II**Unità regionale di psicologia scolastica****Art. 12***Finalità.*

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di psicologia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso impegnati.

2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.

Art. 13*Destinatari degli interventi e attività previste.*

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:

- a) singoli o gruppi di docenti, di alunni e di genitori;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione.

2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione con altri servizi territoriali, con le università e le società scientifiche di settore, le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale, le parti interessate:

a) elaborazione di modelli interpretativi, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);

b) monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di successo nell'erogazione dei servizi offerti

dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento - apprendimento.

Art. 14*Organizzazione dell'Unità.*

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III**Unità regionale di pedagogia e formazione del personale della scuola****Art. 15***Finalità e obiettivi.*

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento formativo, allo scopo di sviluppare la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione in ambito regionale.

Art. 16*Destinatari e funzioni.*

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:

a) il personale ~~docente~~ e ATA;

b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;

c) ~~agenzie e strutture attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.~~

2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione - fatte salve le rispettive competenze e autonomie - con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:

a) ~~rilevazione della domanda formativa,~~ ✓

- b) elaborazione di modelli e strumenti formativi;
- c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti; ✓
- d) realizzazione di attività finalizzate a orientare la domanda di interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche;
- e) monitoraggio e analisi dei risultati degli interventi formativi.
-
-

Art. 17
Organizzazione.

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-

TITOLO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 18
Abrogazione.

1. La *legge regionale 12 maggio 1980, n. 42* (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), è abrogata.
-

Art. 19
Norma finanziaria.

1. Le norme contenute nella presente legge troveranno applicazione con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nel quale saranno individuati gli stanziamenti necessari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Circ. 6-3-2013 n. 8

Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.

Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione.

Circ. 6 marzo 2013, n. 8 ⁽¹⁾.

Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative ⁽²⁾.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione.

(2) Cfr., per chiarimenti in materia, nota 27 giugno 2013, n. 1551 e *nota 22 novembre 2013, n. 2563*, entrambe emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

-
- Ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
 - Ai Dirigenti scolastici
Loro sedi
 - Ai Referenti regionali per la disabilità/per i DSA
Loro sedi
 - Alle Associazioni componenti l'Osservatorio permanente per l'integrazione degli alunni con disabilità
Loro sedi
 - Alle Associazioni del Fonags
Loro sedi
 - Alle Associazioni del forum nazionale degli studenti
Loro sedi
 - Ai Presidenti delle consulte provinciali degli studenti
Loro sedi
-

Il 27 dicembre scorso è stata firmata dall'On.le Ministro l'unita Direttiva recante Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all'integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all'intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: "svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse".

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla *legge n. 53/2003*.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare - secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.

La Direttiva ben chiarisce come la presa in carico dei BES debba essere al centro dell'attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia.

È necessario che l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

A titolo esemplificativo, sul sito del MIUR saranno pubblicati alcuni modelli di PDP (Cfr. <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dsa>).

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.

Alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda - nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate - di adottare preventivamente le misure previste dalla *legge n. 170/2010*, qualora il Consiglio di classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e riscontrino, sulla base di

considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.

Pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni (già sottoposti ad accertamenti diagnostici nei primi mesi di scuola) che, riuscendo soltanto verso la fine dell'anno scolastico ad ottenere la certificazione, permangono senza le tutele cui sostanzialmente avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono. Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art. 1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012).

Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'*art. 6 del D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011* e dalle allegare Linee guida.

Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'*art. 5 del D.P.R. n. 89/2009*, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua

italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Eventuali disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti verranno fornite successivamente.

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

Per perseguire tale "politica per l'inclusione", la Direttiva fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune azioni strategiche di seguito sintetizzate.

1. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 15, comma 2 della L. n. 104/1992*, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d'Istituto (GLHI) si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi.

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di **Gruppo di lavoro per l'inclusione** (in sigla GLI) e svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'*art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006*, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'*art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122*;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche,

istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall'*art. 19, comma 11 della legge n. 111/2011*.

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola -ovvero, secondo la previsione dell'*art. 50 della L. n. 35/2012*, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali".

A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009;

- inoltre il Gruppo di lavoro per l'inclusione costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

Dal punto di vista organizzativo, pur nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, si suggerisce che il gruppo svolga la propria attività riunendosi (per quanto riguarda le risorse specifiche presenti: insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, funzioni strumentali, ecc.), con una cadenza - ove possibile - almeno mensile, nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009), potendo far rientrare la partecipazione alle attività del gruppo nei compensi già pattuiti per i docenti in sede di contrattazione integrativa di istituto. Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici.

All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.

2. Nel **P.O.F. della scuola** occorre che trovino esplicitazione:

- un concreto impegno programmatico per l'inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie;

- criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli

organici, una logica "qualitativa", sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto "pedagogico" del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di competenza della scuola;

- l'impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale.

3. La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" educativi. Da tali azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete [come "l'Index per l'inclusione" o il progetto "Quadis" (<http://www.quadis.it/jm/>)], sia concordati a livello territoriale. Ci si potrà inoltre avvalere dell'approccio fondato sul modello ICF dell'OMS e dei relativi concetti di barriere e facilitatori.

Azioni a livello territoriale

La direttiva affida un ruolo fondamentale ai CTS - Centri Territoriali di Supporto, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria, in ottemperanza a quanto previsto dalla *legge n. 328/2000*. Tali accordi dovranno prevedere l'esplicitazione di procedure condivise di accesso ai diversi servizi in relazione agli alunni con BES presenti nella scuola.

Si precisa inoltre che, fermi restando compiti e composizione dei GLIP di cui all'*art. 15, commi 1, 3 e 4 della L. n. 104/1992*, le loro funzioni si estendono anche a tutti i BES, stante l'indicazione contenuta nella stessa *L. n. 104/1992* secondo cui essi debbono occuparsi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, "nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento".

In ogni caso, i CTS dovranno strettamente collaborare con i GLIP ovvero con i GLIR, la cui costituzione viene raccomandata nelle Linee guida del 4 agosto 2009.

CTI - Centri Territoriali per l'Inclusione

Il ruolo dei nuovi CTI (Centri Territoriali per l'Inclusione), che potranno essere individuati a livello di rete territoriale - e che dovranno collegarsi o assorbire i preesistenti Centri Territoriali per l'integrazione Scolastica degli alunni con disabilità, i Centri di Documentazione per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CDH) ed i Centri Territoriali di Risorse per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (CTRH) - risulta strategico anche per creare i presupposti per l'attuazione dell'*art. 50 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, così come modificato dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, là dove si prevede (comma b) la "definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola" e ancora (comma c) la "costituzione [...] di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie" e ancora (comma d) la "definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica" e infine (comma e) la "costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d) [...] sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale".

Laddove, per ragioni legate alla complessità territoriale, i CTI non potessero essere istituiti o risultassero poco funzionali, le singole scuole cureranno, attraverso il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, il contatto con i CTS di riferimento.

Si precisa che il gruppo di docenti operatori del CTS o anche del CTI dovrà essere in possesso di specifiche competenze, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. È quindi richiesta una "specializzazione" - nel senso di una approfondita competenza - nelle tematiche relative ai BES. Per quanto riguarda l'area della disabilità, si tratterà in primis di docenti specializzati nelle attività di sostegno, ma anche di docenti curricolari esperti nelle nuove tecnologie per l'inclusione. Per l'area dei disturbi evolutivi specifici, potranno essere individuati docenti che abbiano frequentato master e/o corsi di perfezionamento in "Didattica e psicopedagogia per i DSA", ovvero che abbiano maturato documentata e comprovata esperienza nel campo, a partire da incarichi assunti nel progetto NTD (Nuove Tecnologie e Disabilità) attivato sin dal 2006. Anche in questo secondo caso è auspicabile che il docente operatore dei CTS o dei CTI sia in possesso di adeguate competenze nel campo delle nuove tecnologie, che potranno essere impiegate anche in progetti per il recupero dello svantaggio linguistico e culturale ivi compresa l'attivazione di percorsi mirati.

Le istituzioni scolastiche che volessero istituire un CTI possono presentare la propria candidatura direttamente all'Ufficio Scolastico regionale competente per territorio.

Nel rinviare all'unità Direttiva per una riflessione da portare anche all'interno del Collegio dei Docenti o loro articolazioni, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione alla presente Circolare che viene pubblicata sul sito Internet del Ministero e sulla rete Intranet.

Confidando nella sensibilità e nell'attenzione degli uffici dell'Amministrazione e di tutti coloro cui la presente circolare è indirizzata, si ringrazia per la collaborazione.

Il Capo dipartimento

Lucrezia Stellacci

Allegato ⁽³⁾

(3) Si omette l'allegato in quanto non pubblicato alla fonte.

L. 28 marzo 2003, n. 53
L. 8 ottobre 2010, n. 170
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, art. 5
L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 15
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 10
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 50

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 3-10-2018 n. 50

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Pubblicata nel B.U. Puglia 5 ottobre 2018, n. 129.

L.R. 3 ottobre 2018, n. 50 ⁽¹⁾.

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 5 ottobre 2018, n. 129.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi della Costituzione e al fine di tutelare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, valorizzare il benessere tra pari e prevenire il rischio nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, promuove e sostiene azioni e iniziative di rilevazione, prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo, in tutte le sue diverse manifestazioni, compreso il cyberbullismo.

Art. 2 *Interventi.*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi, progetti e interventi, aventi un approccio multidisciplinare e volti al rispetto della dignità della persona, alla valorizzazione delle diversità, al contrasto di tutte le discriminazioni di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, alla

diffusione della cultura della legalità, all'utilizzo consapevole degli strumenti informatici e della rete, soprattutto nell'ambiente scolastico, privilegiando quelli elaborati in raccordo tra la scuola, il territorio e la famiglia.

2. Per la realizzazione delle previsioni di cui al comma 1, e nell'ambito delle risorse disponibili iscritte a legislazione vigente, la Regione promuove e sostiene:

a) attività sociali, culturali e sportive sulle tematiche del rispetto delle diversità e del principio costituzionale di uguaglianza tra individui, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti, la legalità e l'uso consapevole della rete internet e dei new media;

b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi, anche in relazione all'uso eccessivo di videogiochi, video online e trasmissioni televisive inappropriate;

c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli educatori sportivi e gli educatori in generale, allo scopo di acquisire le idonee tecniche psicopedagogiche ed educative per attuare una efficace azione preventiva del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi dai mezzi di comunicazione e dal web;

d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture - uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti a instaurare forme permanenti di collaborazione;

e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in particolare modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di bullismo e di cyberbullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) l'attivazione, con il supporto di competenti figure professionali, di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti di bullismo e di cyberbullismo;

g) l'istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici con il supporto delle figure professionali competenti e genitoriali;

h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di fasce sociali deboli e a rischio, agli insegnanti e agli educatori sulla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e delle loro conseguenze;

i) la promozione di una strategia educativa che favorisce la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgono attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo (*peer education*).

3. La Regione sostiene le spese legali per le vittime di atti di bullismo nei procedimenti giudiziari, e comunque nei limiti finanziari previsti in apposito capitolo del bilancio regionale.

Art. 3 *Soggetti beneficiari.*

1. Sono beneficiari degli interventi di cui all'articolo 2, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e formative, le aziende del Servizio sanitario regionale, di seguito denominate ASL, e i soggetti del Terzo settore di cui *decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo settore, a norma dell'*articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*), associazioni sportive dilettantistiche, che operano in Puglia, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 4 *Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti.*

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della commissione consiliare competente, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2;
- b) presentazione delle domande per l'ammissione ai finanziamenti;
- c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 5 *Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo.*

1. È istituita la "Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo" inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema.

2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e in collaborazione con il tavolo tecnico permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo previsto all'articolo 6, in occasione della "Settimana regionale contro il bullismo e il cyberbullismo", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo concernenti gli interventi e i progetti previsti all'articolo 2.

Art. 6 *Tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva un tavolo tecnico istituzionale permanente per la lotta al bullismo e al cyberbullismo al fine di creare sinergie tra i vari operatori competenti per poter meglio indirizzare le misure di supporto alla prevenzione e al contrasto del fenomeno e con anche finalità di monitoraggio.

2. Al tavolo di cui al comma 1 insieme agli assessorati competenti, al Garante regionale dei diritti dei minori, all'Ufficio scolastico regionale, al rappresentante del CONI regionale, al rappresentante del Co.Re.Com. Puglia, a un rappresentante per ogni ASL, a un rappresentante per ogni ambito territoriale e alle OO.SS. possono essere invitati a partecipare, previa intesa con gli uffici statali competenti, un rappresentante dei Servizi minorili della giustizia e dei rappresentanti delle prefetture. ⁽²⁾

3. Il tavolo tecnico di cui ai commi 1 e 2 opera in sinergia con l'Osservatorio regionale delle politiche sociali.

(2) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lett. a), L.R. 17 dicembre 2018, n. 58.*

Art. 7 Clausola valutativa.

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;

b) il numero, l'elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;

c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce;

d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;

e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell'attuazione della presente legge.

2. La Giunta regionale rende pubblici e facilmente accessibili sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte per le attività di valutazione previste dal presente articolo, unitamente alle relazioni prodotte.

3. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.